



COMUNE DI MAGNAGO
Città Metropolitana di MILANO

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 30/07/2020

INDICE

Art. 1	Oggetto e scopo del regolamento
Art. 2	Definizione di entrate
Art. 3	Aliquote e tariffe – Agevolazioni
Art. 4	Forme di gestione
Art. 5	Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali
Art. 6	Soggetto responsabile delle entrate non tributarie
Art. 7	Attività di verifica e controllo
Art. 8	Liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie
Art. 9	Accertamento delle entrate non tributarie
Art. 10	Contenzioso tributario
Art. 11	Sanzioni tributarie
Art. 12	Riscossione volontaria
Art. 13	Riscossione coattiva
Art. 14	Discarico per crediti inesigibili
Art. 15	Sospensione e differimento del versamento
Art. 16	Rateizzazione
Art. 17	Rimborsi
Art. 18	Esercizio del potere di autotutela
Art. 19	Accertamento con adesione
Art. 20	Interessi
Art. 21	Versamenti minimi
Art. 22	Compensazione tra crediti e debiti tributari
Art. 23	Norme finali ed entrata in vigore

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano tributarie e non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e delle tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e il sistema sanzionatorio, la dilazione di pagamento, il contenzioso, i rimborsi, l'accertamento con adesione, l'autotutela.

Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, le aliquote dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario e non tributario ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2

Definizione di entrate

Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote.

Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle entrate che non rientrano nel precedente periodo, a titolo esplicativo i canoni, i proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, i corrispettivi e le tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi, i servizi a domanda individuale ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3

Aliquote e tariffe – Agevolazioni –

Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.

Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzione dell'utenza, il responsabile del servizio può predisporre idonee proposte da sottoporre alla Giunta Comunale, sulla base dei costi diretti e indiretti dei relativi servizi.

Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, le tariffe e i prezzi fissati per l'anno precedente.

I criteri per le riduzioni e le esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione.

Le agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.

Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali competenti.

Art. 4

Forme di gestione

La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.

Possono essere utilizzate anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:

- gestione diretta;
- gestione associata con altri enti locali, ai sensi artt. 24/28 della L. 08.06.1990, n. 142;
- affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22 comma 3, lettera c) della L. 142/1990;
- affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalere capitale pubblico locale previste dall'art. 22 comma 3, lettera e) della L. 142/1990, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446;
- affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. 28.01.1988, N. 43;
- affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dall'organo competente previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.

Art. 5

Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

E' designato per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità attitudinale e titolo di studio. In particolare il funzionario responsabile cura:

- tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione dell'ufficio, ricezione delle denunce e/o dichiarazioni, riscossioni, informazioni ai cittadini, controllo, liquidazione, accertamento, applicazione delle sanzioni tributarie);
- appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva e sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;
- sottoscrive gli avvisi di accertamento esecutivi ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno. L'atto può essere firmato con firma autografa che può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1, comma 57 della legge n. 549/1995 ovvero con firma digitale, secondo le modalità di cui al D. Lgs. n. 82/2005 e del D. Lgs. n. 217/2017;
- cura il contenzioso tributario;
- dispone i rimborsi;
- in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il Concessionario ed esercita il controllo della gestione;
- esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o dai regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

Art. 6
Soggetto responsabile delle entrate non tributarie

Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o di altro provvedimento amministrativo.

Art. 7
Attività di verifica e controllo

I funzionari responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni ed in generale di tutti gli adempimenti a carico del contribuente o dell'utente, previste dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

Il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione; utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni all'Ente secondo quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97.

Art. 8
Liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere uniformata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

Il procedimento di liquidazione e di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.

Gli avvisi di accertamento devono essere notificati al contribuente a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure ove possibile via PEC Posta Certificata.

In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare della concessione.

Art. 9
Accertamento delle entrate non tributarie

L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del creditore e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento). Questo provvede a disporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario.

Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti alle previsioni ed a tale titolo concorrono a

determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reiscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 10 **Contenzioso tributario**

Spetta al Responsabile di Servizio costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, ai fini dello svolgimento delle relative procedure ai sensi del D. Lgs. 31/01/1992 n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

Art. 11 **Sanzioni tributarie**

Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate ai sensi dei Decreti Legislativi 471, 472, 473 del 18/12/1997 ed i criteri approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 29/10/1998 ed eventuali sue successive modifiche ed integrazioni.

L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la qualificazione della sanzione stessa.

L'avviso d'irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 12 **Riscossione volontaria**

La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del comune.

In alternativa al Tesoriere è prevista la possibilità di riscuotere le entrate tributarie e non, tramite i soggetti indicati all'art. 52, comma 5 del Decreto Legislativo 446/97.

Il Comune, nella scelta delle modalità di riscossione delle proprie entrate privilegia forme che:

- a) permettano di facilitare e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;
- b) velocizzino l'acquisizione delle forme riscosse;
- c) assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento anche per via telematica;
- d) ottimizzino i costi della riscossione in relazione alla qualità del servizio reso.

Art. 13 **Riscossione coattiva**

La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti dei singoli tributi e con il regolamento della riscossione coattiva delle entrate comunali per quanto non disciplinato negli specifici regolamenti e, per le entrate patrimoniali ai sensi della Legge n. 160 del 27/12/2019.

Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi comunali per i provvedimenti di accertamento che sono stati emessi entro il 31/12/2019, può essere effettuata con:

- a) la procedura dell'ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 14/04/1910, seguendo le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'Ente locale oppure è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b del D. Lgs. n. 446/1997;
- b) la procedura del ruolo di cui al D.P.R. n. 602/1973, se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della Riscossione nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo, secondo le disposizioni normative.

Nel caso di riscossione coattiva a mezzo di ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 794 a 803 dell'art. 1 della Legge n. 160 del 27/12/2019.

Non si procede alla riscossione coattiva quando l'importo accertato maggiorato di sanzioni ed interessi risulta inferiore a € 30,00.

Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionamento dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

Sono attribuiti al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 446/97:

- la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.04.1910, n. 639;
- le attività necessarie alla riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 602, modificato con D.P.R. 28.01.1988, n. 43.

I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

Art. 14 Discarico per crediti inesigibili

Il responsabile del tributo o della singola entrata patrimoniale acquisita la necessaria documentazione comunica annualmente all'Ufficio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti i cui crediti sono ritenuti inesigibili.

L'inesigibilità può derivare dalle seguenti cause:

- a) notifica atto propedeutico non perfezionata;
- b) irreperibilità assoluta del debitore;
- c) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
- d) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazioni di fermo amministrativo;
- e) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
- f) liquidazione società di capitali;
- g) cancellazione della società di capitali tale da rendere il credito irrecuperabile;
- h) insufficiente massa attiva da procedura concorsuale;
- i) limite di importo che comporta l'anti-economicità della procedura;

I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.

L'inesigibilità deve essere corredata dalla documentazione che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili al soggetto precedente.

Art. 15
Sospensione e differimento del versamento

Ai sensi di quanto stabilito del comma 777 dell'articolo 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 il Comune di Magnago con proprio atto può sospendere oppure differire i termini ordinatori di versamento delle entrate tributarie per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da eventi eccezionali non prevedibili, quali ad esempio le calamità naturali di grave entità, epidemie e pandemie, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

Nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini di legge per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti, la Giunta Comunale può autonomamente stabilire dei termini differenti per il versamento dei singoli tributi comunali.

Il provvedimento adottato dalla Giunta Comunale dovrà essere successivamente oggetto di espressa ratifica da parte del Consiglio Comunale.

Art. 16
Rateizzazione

Il funzionario responsabile di ogni singola entrata di carattere sia tributario che non tributario può concedere su richiesta del debitore la rateizzazione del pagamento delle somme dovute.

La rateizzazione sia delle entrate tributarie che delle entrate patrimoniali può essere concessa seguendo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
- d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici rate mensili;
- e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- e) oltre 6.000,01: fino a trentasei rate mensili.

La rateizzazione può essere concessa alle seguenti condizioni e limiti:

- a) il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica.
In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, la richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
- b) l'ammontare delle singole rate non può essere inferiore a € 100,00 (Euro cento/00) mensili;
- c) inesistenza di morosità relativa a precedenti rateizzazioni;
- d) le rate decorrono dal mese successivo alla presentazione dell'istanza;
- e) decadenza dal beneficio di rateizzazione nel caso di mancato pagamento alla scadenza di due rate anche non consecutive;
- f) applicazione degli interessi al tasso legale nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione;
- g) il pagamento complessivo degli interessi avviene contestualmente al versamento delle singole rate;

- h) l'importo dovuto all'Ente sarà maggiorato degli oneri per le spese di spedizione e /o di notifica, oltre alle spese di istruttoria nelle misura definite dalla Giunta Comunale;
- i) l'importo delle singole rate e degli interessi deve essere arrotondato all'euro per eccesso;
- j) è esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni di importi già rateizzati o sospesi;
- k) per importi superiori a € 20,000,00 (Euro ventimila/00) i contribuenti hanno l'obbligatorietà di depositare apposita fidejussione bancaria o assicurativa pari all'importo da rateizzare o garanzia mediante ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili del contribuente o di terzi;
- l) tutte le rate avranno scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.

Per quanto riguarda le entrate tributarie la facoltà di rateizzazione è concessa prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva o ove possibile prima della notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 1 comma 792 e successivi della Legge 27/12/2019 n. 160.

In presenza di avviso di accertamento esecutivo relativo ai tributi comunali, emesso dal 01/01/2020 ai sensi dell'art. 1 comma 792 della legge sopra indicata, il funzionario responsabile del tributo può concedere, su richiesta del debitore, la ripartizione delle somme dovute alle condizioni e nei limiti previsti ai seguenti punti:

- 1) il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica.
In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, la richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
- 2) l'ammontare delle singole rate non può essere inferiore a € 100,00 (Euro cento/00) mensili;
- 3) inesistenza di morosità relativa a precedenti rateizzazioni;
- 4) le rate decorrono dal mese successivo alla presentazione dell'istanza;
- 5) decadenza dal beneficio di rateizzazione nel caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito di due rate anche non consecutive;
- 6) applicazione degli interessi al tasso legale nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione;
- 7) il pagamento complessivo degli interessi avviene contestualmente al versamento delle singole rate;
- 8) l'importo delle singole rate e degli interessi deve essere arrotondato all'euro per eccesso;
- 9) è esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni di importi già rateizzati o sospesi;
- 10) per importi superiori a € 20,000,00 (Euro ventimila/00) i contribuenti hanno l'obbligatorietà di depositare apposita fidejussione bancaria o assicurativa pari all'importo da rateizzare o garanzia mediante ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili del contribuente o di terzi;
- 11) la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
- 12) tutte le rate avranno scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.

In caso di rateizzazione su avviso di pagamento di accertamento tributario emesso entro il 31/12/2019 il periodo di rateizzazione non può comunque superare il termine di sei mesi antecedente alla decadenza per la notifica del titolo di riscossione coattiva.

Per periodi di rateizzazione superiore al descritto limite temporale, la dilazione viene concessa sull'ingiunzione di pagamento emessa.

In caso di affidamento esterno alla riscossione, la competenza alla concessione della dilazione di pagamento spetta al soggetto affidatario dell'entrata.

La richiesta di rateizzazione riiferita ad importi iscritti in carichi trasmessi all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 26 comma 1 bis del D. Lgs. n. 46/1999, deve essere presentata al medesimo agente nazionale di riscossione che agirà secondo le disposizioni normative contenute nei commi da 796 a 801 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, in quanto compatibili.

Art. 17 Rimborsi

Il rimborso di tributi o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione comprovante il diritto di rimborso stesso.

Nell'ambito di quanto definito "Riversamento tra Enti" ed in deroga ad eventuali termini di decadenza disposti dalle leggi tributarie, il Funzionario Responsabile può disporre, nel termine di prescrizione decennale previsto dal C.p.C, il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'Ente.

Art.18 Esercizio del poter di autotutela

Il Comune con provvedimento del Funzionario Responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 può procedere all'annullamento totale o parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità o l'errore manifesto.

In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere proceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo derivante da inutili carichi di lavoro;

Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- doppia imposizione;
- errore di persona;
- prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- sussistenza dei requisiti per la fruizione dei regimi agevolativi;
- evidente errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto dell'imposta.

Art. 19

Accertamento con adesione

Il Comune per l'instaurazione di un migliore rapporto con il contribuente improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento, ai sensi dell'art. 50 della Legge n. 449 del 27/12/1997 l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base delle norme dettate con il D.Lgs. n. 218 del 19/06/1997 con esplicita non applicazione delle disposizioni indicate nell'articolo 5 ter del sopra citato decreto legislativo.

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano dal campo di applicazione dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinati.

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.

Competente alla definizione è il funzionario responsabile del tributo stesso così come nominato ai sensi dell'art. 5 comma 1 del presente regolamento.

Art. 20

Interessi

Sulle somme dovute dal contribuente/utente all'Amministrazione Comunale vanno conteggiati gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale in vigore nel periodo considerato, aumentato di zero punti percentuali. Gli interessi sono calcolati sulle somme dovute con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenute esigibili.

Gli interessi nella stessa misura di cui al comma precedente spettano al contribuente/utente per le somme a lui dovute e riconosciute rimborsabili dall'Amministrazione Comunale. In tal caso gli interessi sono calcolati giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 21

Versamenti minimi

Non si fa luogo a versamenti a titolo ordinario e volontario dei tributi e delle altre entrate comunali qualora le somme dovute dal contribuente/utente siano uguali o inferiori a € 3,00.= per anno d'imposta, fatte salve diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge.

Non si procede al recupero di tributi e di altre entrate comunali a mezzo di provvedimenti d'accertamento per somme - comprensive di sanzioni ed interessi - inferiori o uguali ad € 12,00.= Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità, così come previsto dall'articolo 1 comma 794 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

Tale limite non è applicabile qualora il debito tributario derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi concernenti un singolo tributo.

I rimborsi relativi a tributi e ad altre entrate comunali non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a € 12,00.= per anno d'imposta.

Art. 22

Compensazione tra crediti e debiti tributari

E' ammessa la compensazione tra crediti e debiti esclusivamente nell'ambito del medesimo tributo comunale, nel rispetto delle modalità ed i limiti stabiliti dal presente articolo.

La compensazione non è ammessa per le somme dei tributi iscritti a ruolo.

Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto di rimborso e nel rispetto del limite d'importo stabilito dall'art. 21 del presente regolamento.

Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza stabilita per il versamento del tributo, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- a) generalità e codice fiscale del contribuente;
- b) il tipo di tributo dovuto e il suo ammontare al lordo della compensazione;
- c) l'indicazione delle eccedenze da compensare distinte per anno di imposta e per tributo;
- d) la dichiarazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza ed utilizzate per la compensazione ed eventualmente la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, previa presentazione della dichiarazione di cui sopra, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

I versamenti eseguiti erroneamente da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati a condizione che i soggetti interessati ne diano comunicazione all'ufficio e che l'imposta in questione sia totalmente assolta per l'anno di riferimento. Contestualmente il contribuente che ha eseguito il maggior versamento a beneficio di altri suoi contitolari dovrà dichiarare di voler rinunciare al rimborso.

Art. 23

Norme finali ed entrata in vigore

A far data della sua entrata in vigore il presente Regolamento abroga il "Regolamento per la disciplina delle entrate, dell'istituto dell'accertamento con adesione e dell'autotutela" approvato con deliberazione del C.C. n. 13 del 25/03/1999 e s.m.i..

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in vigore.

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2020